

CENTRO VELICO PIOMBINESE

STATUTO

ART. 1

Costituzione

In data dodici maggio millenovecentocinquanta si è costituita in Piombino una società sportiva con la denominazione di "CENTRO VELICO PIOMBINESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".
La società è retta dal presente Statuto unitamente al Regolamento Interno.

ART.2

Scopo

La società è apolitica.

Il suo scopo è di promuovere ed incrementare la vela ed il diporto nautico, nonché tutte le attività sportive che hanno attinenza con il mare.

La società potrà istituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART.3

Colori e guidone

I colori dell'associazione sono bianco e d azzurro.

L'associazione aderisce alla F.I.V. (Federazione Italiana Vela).

Il guidone ha forma triangolare, per metà azzurro e l'altra metà bianco in senso verticale.

In campo azzurro figura una stella bianca a cinque punte e le iniziali dell' associazione (CVP) anch'esse in bianco.

ART.4

Soci

Possono divenire soci del CVP cittadini di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie: onorari, fondatori e ordinari.

a) sono soci onorari quelle persone che per speciali benemerienze verso la città, la società o la nazione, se ne siano rese degne. La nomina a socio onorano viene ratificata dall' assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo.

b) sono soci fondatori quelle persone che presero l'iniziativa della fondazione della società e la costituirono di fatto;

e) sono soci ordinari tutti gli altri.

ART.5

Ammissioni e dimissioni

Per essere soci ordinari occorre presentare domanda scritta in apposito modulo, al Consiglio direttivo, corredata di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e professione, eventuale e-mail e numero di telefono.

La domanda deve essere accettata dalla metà più uno dei consiglieri presenti alla riunione del consiglio direttivo.

Ogni domanda deve essere affissa all'albo prima dell'accettazione per la durata di dieci giorni.

Il socio assume l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello statuto e del regolamento interno dell'esito della domanda sarà data comunicazione all'interessato senza fornire motivi nel caso di non accettazione.

La qualità di socio decorre dal primo dell'anno in corso e si intende continua di anno in anno, salvo dimissioni presentate per iscritto al consiglio direttivo.

ART.6

Quote sociali

I soci onorari sono esenti dal pagamento delle quote sociali.

I soci fondatori e quelli ordinari pagano una quota annua ratificata di volta in volta dall'assemblea generale ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I ragazzi fino al raggiungimento della maggiore età pagano una quota ridotta che sarà ratificata di volta in volta sempre dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

ART. 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a frequentare i locali sociali nel modo stabilito dal regolamento interno.

I soci dovranno pagare la loro quota annuale e qualsiasi altra somma dovuta, entro il 30 giugno di ogni anno.

Se il ritardo del pagamento superasse i 30 giorni, tali soci, previo avviso mediante lettera del consiglio direttivo, verranno radiati dal circolo, salvo sempre i diritti del circolo a rivalersi di quanto dovuto.

I nuovi soci ammessi, al momento del ricevimento dell'esito positivo della loro domanda, dovranno mettersi in regola con il pagamento della quota sociale e corrispondere una quota di buon ingresso pari all'importo della quota sociale stessa.

È data facoltà al consiglio direttivo di usare una maggiore tolleranza verso quei soci che, causa assenza dal domicilio abituale o per altro motivo plausibile, non abbiano potuto effettuare i pagamenti dovuti o ricevere l'avviso di cui sopra.

Il socio che compromettesse in qualsiasi modo il buon nome della società, che tenesse una condotta incivile ed ineducata o danneggiasse materialmente o moralmente un altro consocio, verrà dal Consiglio Direttivo sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

A tale giudizio verrà sottoposto anche chi facesse uso della propria qualità di socio del CVP allo scopo di ritrarne un utile pecuniario.

Il Collegio dei Probiviri sarà chiamato anche a decidere dei casi di indegnità, di reati dolosi e di trasgressione alle norme del presente statuto e del regolamento interno commessi dai soci.

Il Consiglio Direttivo nei casi di cui sopra, in attesa del responso dei Probiviri può infliggere al socio:

- a) il richiamo verbale o scritto
- b) la sospensione dei diritti di socio.

ART.8

L'Assemblea

Il CVP è retto dalle deliberazioni dell'assemblea generale ed è rappresentato da un Presidente coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea generale ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, di regola entro il 31 marzo, per la presentazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso contenente giorno, ora, luogo ed ordine del giorno dell'assemblea.

Tale avviso sarà inviato ai soci tramite posta elettronica, salvo che il socio non faccia esplicita richiesta di ricevere comunicazioni per posta ordinaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea generale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente il cinquanta per cento più uno dei soci che hanno diritto al voto; tale assemblea delibera a maggioranza.

Trascorsa un'ora l'assemblea passa in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.

Tale assemblea deve provvedere all'esame ed all'approvazione dei bilancio consuntivo e preventivo, all'approvazione delle proposte del Consiglio Direttivo, alla nomina di tre Revisori dei conti e di tre Provisori ed a tutto quanto rientri nella normale amministrazione della società.

L'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno e valgono le stesse norme che regolano l'assemblea generale ordinaria.

Qualora vi fosse una richiesta di assemblea straordinaria da parte del cinquanta per cento più uno dei soci, con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare tale assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Detta assemblea è regolarmente costituita quando sia presente il cinquanta per cento più uno dei soci e delibera a maggioranza; per tale assemblea non è prevista la seconda convocazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere Anziano, dove per tale si deve intendere colui che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza dopo il Presidente ed il Vice Presidente.

Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto in apposito registro firmato dal Presidente, dal Segretario e fa piena fede del suo contenuto.

ART.9

Composizione del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Segretario
4. Cassiere
5. Economo
6. Direttore Sportivo
7. 8. 9. Tre Consiglieri

Tali cariche sono onorifiche e devono essere stabilite dai componenti il Consiglio stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per il quadriennio di un ciclo olimpico e sono rieleggibili.

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo, l'assemblea generale ordinaria di fine mandato convocata entro il 31 dicembre, nominerà una commissione elettorale, composta da cinque soci, col compito di scegliere i nuovi candidati.

La stessa procedura si terrà nel caso di assemblea straordinaria per dimissioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10

Modalità per le votazioni e compiti della commissione elettorale

La commissione elettorale, nominata dall'assemblea, ha il compito di formare una rosa di candidati per il nuovo Consiglio Direttivo, in numero non inferiore ad undici e non superiore a diciotto, all'uopo interpellati.

Cura tutte le operazioni inerenti le votazioni, le quali dovranno terminare entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

Hanno diritto di voto (attivo e passivo) tutti i soci maggiorenni.

Ogni socio può votare un numero di candidati non superiore a nove, tanti quanti sono i componenti del Consiglio Direttivo.

E data facoltà al socio di sostituire in tutto od in parte (fino ad un massimo di nove) i nominativi presentati dalla Commissione Elettorale.

Ogni socio può tarsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Un socio non può presentare più di una delega, le elezioni sono a scrutinio segreto.

ART. 11

Compiti del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività sportiva della Società e l'amministrazione del patrimonio sociale.

Esso provvede in particolare:

- a) a far approvare l'inventario ed i bilanci annuali del circolo.
- b) a bandire regate e competizioni sportive.
- e) a costituire commissioni speciali secondo i regolamenti.
- d) a redigere i regolamenti interni che non siano in contrasto con lo spirito del presente statuto.
- e) ad eseguire i deliberati delle assemblee generali.

E facoltà del Consiglio Direttivo affidare temporaneamente incarichi speciali a soci ritenuti particolarmente adatti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza purché siano presenti almeno 5 componenti del Consiglio Direttivo.

Per le votazioni si applica il sistema di appello nominale, ma esse debbono essere fatte a scheda segreta se si riferiscono a persone e se ne venga fatta esplicita richiesta da un componente del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i presenti.

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, deve essere convocata l'assemblea generale straordinaria per l'elezione del nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a compilare ed a far approvare entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Quanto sopra detto, vale per gli anni intermedi del ciclo olimpico, ma per l'ultimo in carica, il Consiglio Direttivo dovrà presentare e far approvare il solo bilancio consuntivo entro il 31 dicembre, mentre il bilancio preventivo dovrà essere presentato per la dovuta approvazione entro il 31 marzo successivo dall'entrante nuovo Consiglio Direttivo.

Di sua iniziativa o su richiesta dei soci, sottopone all'assemblea le modifiche allo statuto, esamina eventuali proposte dei soci e se accolte le sottopone all'assemblea.

Nomina, modifica e scioglie eventuali commissioni formate dai soci. Provvede alle spese ordinarie e straordinarie nei limiti del bilancio; emana i provvedimenti di carattere urgente e straordinario e cura tutto quanto altro riguarda il patrimonio e l'attività sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quante volte ritiene necessario e comunque almeno una volta al mese per tutte le pratiche di normale amministrazione.

Il Presidente rappresenta il circolo, convoca e presiede il Consiglio e nei casi previsti dal presente statuto, convoca le assemblee.

Il Vice Presidente è l'immediato collaboratore del Presidente.

Durante l'assenza del Presidente, il circolo è presieduto a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Ove sia assente anche il Vice Presidente, il CVP è rappresentato dal consigliere Anziano ed in caso di uguaglianza, da quello di maggiore età.

Il Vice Presidente inoltre è il diretto responsabile dell'amministrazione e del servizio di cassa.

Il consigliere Segretario cura tutto il lavoro inerente la segreteria.

Il consigliere Cassiere custodisce sotto la sua personale responsabilità, il denaro ed ogni altro valore del circolo, sorveglia le riscossioni delle tasse di ammissione e delle quote sociali; rende una volta almeno al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria del circolo.

Il Direttore Sportivo si occupa di quanto ha attinenza con l'attività sportiva del circolo; compila in tempo utile il programma annuale delle regate veliche ed altre manifestazioni sportive da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; cura l'organizzazione di tali regate valendosi, se necessario, dell'opera di altri soci; vigila sulla manutenzione del materiale sportivo; propone al Consiglio Direttivo ogni spesa da farsi per il materiale stesso.

ART. 12

Revisori dei conti

La gestione sociale è sottoposta al controllo di tre revisori dei conti, da scegliersi tra i soci e nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

I revisori dei conti verificano a loro discrezione i registri contabili tenuti dal consigliere Cassiere, esaminano i conti del bilancio consuntivo e preventivo.

Qualora rilevino irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

ART. 13

Presidente onorario

Per benemerenze speciali verso il circolo, può essere nominato dall'assemblea generale ordinaria, un Presidente onorario.

ART. 14

Durata della società

La durata del CVP è illimitata; lo scioglimento della società deve essere approvato da almeno due terzi dei soci riuniti in assemblea generale straordinaria.

Questa nominerà una commissione composta da cinque soci, che provvederà alla liquidazione della società.

ART. 15

Proprietà dell'associazione

I soci onorari, fondatori ed ordinari sono comproprietari dell'associazione e come tali sono eleggibili alle cariche sociali.

In caso di scioglimento del CVP la commissione di cui all'art. 14, dopo aver liquidato eventuali passività esistenti, consegnerà al Sindaco del comune il restante patrimonio per essere da esso custodito e riconsegnato alla prima società velica che dovesse sorgere.

In ogni caso il patrimonio sociale non potrà essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, durante la vita o in occasione dello scioglimento dell' associazione.

ART16

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, vale il regolamento interno del CVP, che sarà compilato dal Consiglio Direttivo ed approvato, dall'assemblea generale dei soci.

- Discusso ed approvato nell'assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1965.
- Apportate modifiche nell'assemblea generale straordinaria del 8 Gennaio 1967 (così come allegato A) all'atto n° 3828 di fascicolo -repertorio 22282.
- Modificato nell'assemblea generale straordinaria del 30 maggio 1999.
- Modificato nell'assemblea generale del 19 marzo 2011.